RIPRISTINO DELLE AGEVOLAZIONI TEMPORANEE STRAORDINARIE PER LO SPIRITO E L'ACQUAVITE DI VINO ACCORDATE CON IL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 1950, N. 142, E CON IL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1952, N. 118

Art. 1

Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957, dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione anche se acescenti o alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e' accordato nella misura del 70% un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione e della riduzione di imposta di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, ed all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037. L'abbuono e' accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potra' essere estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Versione in vigore dal 18 marzo 1957, non più in vigore dal 16 maggio 1957 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118
Estremi	Decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ripristino-delle-agevolazioni-temporanee-straordinarie-per-lo-spirito/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it